



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

**CONVERSIONE IN LEGGE
DECRETO "TAGLIA PREZZI"
(Legge 20 maggio 2022, n. 51)**

Legge 20 maggio 2022, n. 51, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21, recante *"Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina"* (c.d. decreto "Taglia Prezzi") – [Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 117 del 20 maggio 2022](#); le modifiche apportate dalla presente legge di conversione al decreto-legge originario (entrato in vigore il 22 marzo 2022 e su cui si è riferito con [nota del 25 marzo 2022](#)) hanno efficacia dal 21 maggio 2022.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA	3
1. Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas (art. 5-bis)	3
2. Disposizioni urgenti in materia di rateizzazione delle bollette per i clienti domestici (art. 6-bis)	3
3. Potenziamento del programma di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione (art. 7-ter)	3
4. Disciplina transitoria tra VIA statale e VIA regionale (art. 7-quater)	3
5. Ulteriori misure di semplificazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili (art. 7-quinquies)	4
6. Qualificazione delle imprese al fine di accedere ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. "Rilancio") (art. 10-bis)	4
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCO	5
1. Bonus carburante ai dipendenti (art. 2)	5
2. Depositi fiscali di prodotti energetici (art. 5-quater)	5
3. Misure ai fini dell'effettiva concessione del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria (art. 10-sexies).....	6
4. Disposizioni in materia di iscrizione a ruolo (art. 37-quater)	6
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO	6
1. Estensione del periodo di preammortamento per i finanziamenti garantiti di cui all'articolo 13 del "decreto liquidità" (art. 8-bis).....	6
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO	7
1. Competenze dei fondi di solidarietà bilaterali (art. 12-ter)	7
2. Contratti di lavoro in somministrazione (art. 12-quinquies).....	7
3. Comunicazione lavoratori autonomi occasionali (art. 12-sexies).....	7
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA	8
1. Proroga delle autorizzazioni per l'utilizzo temporaneo di suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi (art. 10-ter).....	8
2. Proroghe in materia di edilizia privata (art. 10-septies)	8
3. Proroga delle semplificazioni in materia di autorizzazioni di concessioni del suolo pubblico (art. 22-quater)	9

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE ...	9
1. Disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche (art. 30).....	9
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI E INFRASTRUTTURE	9
1. Iva e accise sui carburanti (art. 1-bis).....	9
2. Misure per la promozione del trasporto merci ferroviario (art. 13-bis)	10
3. Ingresso marittimi stranieri (art. 13-ter)	10
4. Disposizioni in materia di interscambio di pallet (artt. 17-bis e 17-ter)	10
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA	11
1. Misure di sostegno per il comparto teatrale (art. 22-bis).....	11
DISPOSIZIONI VARIE.....	11
1. Decorrenza dei termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio (art. 12-bis)	11
2. Disposizioni per il sostegno del settore dell'agroalimentare (art. 19-ter, commi 1 e 2).....	12

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

1. Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas (art. 5-bis)

La nuova disposizione, introdotta in sede di conversione, riguarda tutti gli impianti per la produzione di energia elettrica da biogas già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione in esame. In particolare, nei limiti della capacità tecnica degli impianti stessi, nonché della capacità tecnica relativa alla connessione alla rete degli stessi, si consente il pieno utilizzo della capacità tecnica installata – ossia una produzione aggiuntiva oltre la potenza nominale dell'impianto – nel rispetto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale (VIA e AIA). Tale disposizione si applica anche qualora detti impianti accedano a regimi di incentivazione e la produzione di energia elettrica aggiuntiva, ai sensi del presente articolo, non è incentivata. Inoltre, l'ulteriore utilizzo di capacità produttiva non è subordinato all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso.

2. Disposizioni urgenti in materia di rateizzazione delle bollette per i clienti domestici (art. 6-bis)

Il nuovo articolo 6-bis – introdotto in sede di conversione – prevede l'estensione fino al 30 giugno 2022 (due mesi in più rispetto a quanto previsto dall'articolo 1, comma 509, della legge 30 dicembre 2021 n. 234) del periodo di riferimento di emissione delle fatture per il quale i clienti domestici possono ottenere – da parte dei fornitori di energia elettrica e gas – la rateizzazione degli importi dovuti (che deve essere di durata non superiore a dieci mesi e senza applicazione di interessi).

3. Potenziamento del programma di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione (art. 7-ter)

L'articolo 7-ter, inserito nel corso dell'iter di conversione, prevede che l'installazione di impianti da fonti rinnovabili e relativi sistemi di accumulo negli edifici della pubblica amministrazione centrale può essere effettuata (utilizzando le risorse economiche allo scopo destinate dall'articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102) a condizione che si modifichino contestualmente anche gli impianti di riscaldamento e raffreddamento dei suddetti immobili, al fine di valorizzare al meglio l'energia rinnovabile prodotta.

4. Disciplina transitoria tra VIA statale e VIA regionale (art. 7-quater)

Il nuovo articolo, inserito in sede di conversione, è volto a salvaguardare, in via transitoria, le richieste di autorizzazioni di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 10 MW, avviate, fino al 31 luglio 2021, a valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale in base alla legislazione allora vigente. Viene quindi chiarito che i soggetti interessati non dovranno riavviare il nuovo iter autorizzativo previsto dall'attuale normativa che assoggetta, oggi, tali impianti a Via statale.

5. Ulteriori misure di semplificazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili (art. 7-quinquies)

Sono state introdotte, nel corso dell'iter di conversione, misure di semplificazione dei processi autorizzatori; in particolare, la disposizione eleva, in relazione alle fattispecie impiantistiche fotovoltaiche previste dalla norma, la soglia di potenza da 10 MW a 20 MW che determina l'assoggettabilità degli impianti al rilascio di un'autorizzazione di Via statale.

6. Qualificazione delle imprese al fine di accedere ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. "Rilancio") (art. 10-bis)

La disposizione, inserita nel corso dell'iter parlamentare di conversione, introduce misure finalizzate a garantire che gli interventi che beneficiano degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (che disciplinano, in particolare, le agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, tra cui anche il c.d. "Superbonus 110%") siano realizzati da imprese qualificate che possono assicurare la corretta esecuzione dei lavori previsti dal contratto di appalto e subappalto.

Nello specifico, il comma 1 dell'art. 10-bis in esame prevede che, ai fini del riconoscimento dei suddetti incentivi fiscali, **a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023**, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dal citato art. 119 ovvero dall'art. 121, co. 2 (cd. "Superbonus 110%") può essere affidata:

a) ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della qualificazione di cui all'art. 84 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50);

b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all'impresa subappaltante l'avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall'art. 84 del codice dei contratti pubblici.

In base a quanto previsto dal comma 2, **a decorrere dal 1° luglio 2023**, per poter beneficiare degli incentivi fiscali di cui sopra, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dal citato art. 119 ovvero dall'art. 121, co. 2 del decreto-legge n. 34/2020, è affidata esclusivamente ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della qualificazione di cui all'articolo 84 del codice dei contratti pubblici.

Il comma 3, inoltre, precisa che in relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla lettera b) del comma 1, la detrazione relativa alle spese sostenute a far data dal 1° luglio 2023 è condizionata all'avvenuto rilascio dell'attestazione di qualificazione sopra menzionata.

Da ultimo, il comma 4 stabilisce che le disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione

(21 maggio 2022), nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa anteriore alla medesima data (21 maggio 2022).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCO

1. Bonus carburante ai dipendenti (art. 2)

La disposizione in commento, modificata in sede di conversione, introduce, per l'anno 2022, il c.d. "bonus carburante" in favore dei lavoratori dipendenti.

In sede di conversione, è stato previsto che il bonus spetti ai lavoratori dipendenti di **datori di lavoro privati**, anziché ai lavoratori dipendenti di aziende private.

Di conseguenza, viene disposto che, limitatamente al 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti da **datori di lavoro privati** ai lavoratori dipendenti, nel limite di 200 euro per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del TUIR.

Il valore massimo di 200 euro è da intendersi quale somma aggiuntiva rispetto a quella prevista in via ordinaria dal predetto articolo 51, comma 3, del TUIR, pari a 258,23 euro, entro la quale i beni e servizi prestati dalle aziende ai lavoratori non concorre alla formazione del reddito.

2. Depositi fiscali di prodotti energetici (art. 5-quater)

L'articolo in esame, aggiunto in sede di conversione in legge, modifica la disciplina autorizzativa dei taluni depositi fiscali di prodotti energetici, intervenendo sull'art. 23 del D.Lgs. n. 504 del 1995.

In specie, il comma 4 del succitato art. 23 stabilisce che la gestione in regime di deposito fiscale può essere autorizzata, per i depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacità inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità inferiore a 10.000 metri cubi, al ricorrere di tassative condizioni, elencate dal medesimo art. 23¹. Nell'ipotesi in cui vengano meno le condizioni previste per legge, l'autorizzazione viene sospesa fino a quando non ne sia comprovato il ripristino, entro il termine di un anno, alla scadenza del quale viene revocata.

Con l'articolo in esame, è disposto che, in luogo della predetta sospensione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, su istanza del depositario autorizzato, consente allo stesso soggetto di proseguire l'attività in regime di deposito fiscale, per dodici mesi decorrenti dalla data in cui è constatata l'assenza delle condizioni, subordinatamente alla

¹ La gestione in regime di deposito fiscale può essere autorizzata, laddove sussistano effettive necessità operative e di approvvigionamento dell'impianto, per i depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacità non inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità non inferiore a 10.000 metri cubi. Inoltre, per i depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacità inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità inferiore a 10.000 metri cubi, debbono sussistere le seguenti condizioni:

a) il deposito effettui forniture di prodotto in esenzione da accisa o ad accisa agevolata o trasferimenti di prodotti energetici in regime sospensivo verso Paesi dell'Unione europea ovvero esportazioni verso Paesi non appartenenti all'Unione europea, in misura complessiva pari ad almeno il 30 per cento del totale delle estrazioni di un biennio;

b) il deposito sia propaggine di un deposito fiscale ubicato nelle immediate vicinanze appartenente allo stesso gruppo societario o, se di diversa titolarità, sia stabilmente destinato ad operare al servizio del predetto deposito.

sussistenza di un'apposita garanzia prestata dal medesimo depositario. In ciascuno dei dodici mesi tale garanzia deve risultare pari al 100% dell'accisa dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito fiscale nel mese solare precedente; decorsi i dodici mesi senza che sia comprovato il ripristino delle suddette condizioni, viene revocata l'autorizzazione ad operare in regime di deposito fiscale e viene rilasciata, su richiesta dell'esercente il deposito, la licenza fiscale.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze verranno stabilite le modalità attuative delle suddette disposizioni.

3. Misure ai fini dell'effettiva concessione del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria (art. 10-sexies)

Con l'articolo in esame, aggiunto in sede di conversione in legge, viene modificata la disciplina del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria, di cui all'art. 48-bis del D.L. n. 34 del 2020 (decreto c.d. "Rilancio").

In specie, è stabilito che il credito di imposta succitato possa essere utilizzato, in compensazione, nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione, anziché nel solo periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.

4. Disposizioni in materia di iscrizione a ruolo (art. 37-quater)

La disposizione in esame, introdotta durante l'iter di conversione in legge del decreto, estende da 30 a 60 giorni il termine entro cui è possibile effettuare il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici delle dichiarazioni fiscali - eseguiti ai sensi dell'art. 36-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973, e dell'art. 54-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972 - ed escludere, in tal modo, l'iscrizione a ruolo delle relative somme.

Il nuovo termine trova applicazione nel periodo compreso tra il 21 maggio 2022 (data di entrata in vigore della presente legge di conversione) e il 31 agosto 2022 e decorre dal ricevimento della comunicazione, prevista dal comma 3 di entrambi gli articoli 36 bis e 54-bis sopra richiamati, oppure della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO

1. Estensione del periodo di preammortamento per i finanziamenti garantiti di cui all'articolo 13 del "decreto liquidità" (art. 8-bis)

L'articolo, inserito in sede di conversione, interviene sui finanziamenti di cui alle lettere m) e p-bis) dell'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40 (cd decreto liquidità), garantiti dal Fondo di garanzia PMI.

In particolare, per i finanziamenti fino a 30 mila euro previsti dalla lettera m) del citato articolo, l'attuale periodo di preammortamento, pari ad almeno 24 mesi, viene esteso ad almeno 30 mesi.

Per quanto concerne, poi, i finanziamenti di importo superiore, la lettera p-bis) ha previsto finora un periodo di preammortamento di massimo 24 mesi. Con l'intervento in commento, tale termine può essere esteso, su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo tra le parti, per un massimo di ulteriori sei mesi, ma solo nel caso in cui il termine iniziale di rimborso del finanziamento decorra a partire dal 1° giugno 2022.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

1. Competenze dei fondi di solidarietà bilaterali (art. 12-ter)

La disposizione, introdotta in sede di conversione, modificando l'art. 26, comma 9 del d.lgs. n. 148/2015, ha incluso tra le finalità dei fondi di solidarietà bilaterali quella di assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni.

Gli oneri relativi alla predetta prestazione sono finanziati mediante un contributo straordinario a carico esclusivo del datore di lavoro di importo corrispondente al fabbisogno di copertura delle predette voci di costo.

2. Contratti di lavoro in somministrazione (art. 12-quinquies)

La disposizione, introdotta in sede di conversione, modificando l'art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015, proroga al 30 giugno 2024 la possibilità di utilizzare contratti di somministrazione a tempo determinato per più di 24 mesi – precedentemente prevista fino al 31 dicembre 2022 – qualora l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato.

Ciò non determina in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

3. Comunicazione lavoratori autonomi occasionali (art. 12-sexies)

La norma, introdotta in sede di conversione, modificando l'art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008, ha sostituito il vecchio sistema di comunicazione di avvio dell'attività dei lavoratori autonomi occasionali, tramite SMS o posta elettronica, con l'utilizzo di modalità informatiche.

Tali procedure *online* erano già presenti sul portale del Ministero del Lavoro (servizi.lavoro.gov.it) e sono entrate a regime, quale unico canale valido, a partire dal 1° maggio u.s.².

² Sul tema si rinvia alle note dell'Ispettorato nazionale del lavoro [nn. 29](#), [109](#), [393](#), [573](#) e [881](#) del 2022.

Inoltre, la norma ha escluso dal suddetto obbligo le attività autonome occasionali intermedie dalle piattaforme digitali di cui alla L. n. 233/2021, in quanto per quest'ultime attività è già previsto l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 9-*bis* del D.L. n. 510/1996 e s.m.i. (riguardo a tale esclusione, si era precedentemente pronunciato l'Ispettorato nazionale del lavoro nella [nota n. 29/2022](#)).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA

1. Proroga delle autorizzazioni per l'utilizzo temporaneo di suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi (art. 10-*ter*)

In sede di conversione è stato introdotto l'articolo 10-*ter* con cui viene prorogata, fino al 30 settembre 2022, la validità delle autorizzazioni per l'utilizzo temporaneo di suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi, già concesse ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 9-*ter* del D.L. 137/2020 (c.d. decreto Ristori) e da ultimo estese fino al 30 giugno 2022 dall'articolo 3-*quinqies* del D.L. 228/2021 (c.d. decreto Milleproroghe).

Salvo disdetta da parte dell'interessato, tali autorizzazioni - che hanno beneficiato delle semplificazioni in materia edilizia e di beni culturali a favore dei pubblici esercizi, introdotte dal c.d. decreto Ristori - restano quindi valide sino al 30 settembre 2022. La proroga è subordinata all'avvenuto pagamento del canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, la cui gratuità è terminata il 31 marzo 2022. Resta ferma la facoltà, per gli enti locali, di prevedere la riduzione o l'esenzione dal pagamento del canone unico per le imprese di pubblico esercizio.

2. Proroghe in materia di edilizia privata (art. 10-*septies*)

Con il nuovo art. 10-*septies* vengono prorogati di un anno i termini relativi ad alcune autorizzazioni in materia di edilizia privata.

Nello specifico, l'articolo 13, comma 1, lettera a) proroga di un anno i termini di inizio e fine lavori di cui al Testo Unico dell'Edilizia (art. 15, D.P.R. 380/2001), relativi ai permessi di costruire rilasciati o formati fino al 31 dicembre 2022, purché tali termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati e con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio. Tali disposizioni si applicano anche ai termini relativi: alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), alle autorizzazioni paesaggistiche e ambientali comunque denominate, ai permessi di costruire e alle SCIA già prorogati.

L'articolo 13, comma 1, lettera b) proroga di un anno i termini di validità e di inizio e fine lavori delle convenzioni di lottizzazione (di cui all'art.28 della Legge urbanistica nazionale 1150/42) e degli accordi similari previsti dalla legislazione regionale, nonché dei termini dei relativi piani attuativi e di altri atti ad essi propedeutici, formati fino al 31 dicembre 2022, purché non in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio. Tale disposizione si applica anche ai termini delle convenzioni di lottizzazione e degli altri atti propedeutici già prorogati.

3. Proroga delle semplificazioni in materia di autorizzazioni di concessioni del suolo pubblico (art. 22-quater)

In sede di conversione è stato introdotto l'articolo 22-*quater*, il cui primo comma dispone che – dal 1° luglio 2022 e fino al 30 settembre 2022 – le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici concesse potranno essere presentate in via telematica con allegata la sola planimetria del suolo da occupare, in deroga alla normativa in materia di SUAP³.

Con il secondo comma, viene stabilito che – dal 1° luglio 2022 e fino al 30 settembre 2022 – la posa in opera temporanea di strutture amovibili funzionali all'attività dei pubblici esercizi (quali *dehor*, tavoli, sedute, ombrelloni, ecc.), in spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, non è subordinata all'autorizzazione per interventi sui beni culturali e all'autorizzazione paesaggistica di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio (artt. 21 e 146, D.Lgs. 42/2004). Tali allestimenti, inoltre, non sono soggetti al limite temporale massimo del mantenimento in opera, pari a 180 giorni, previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del Testo unico dell'edilizia (D.P.R. 380/2001)⁴.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE

1. Disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche (art. 30)

La disposizione modifica il termine di notifica preventiva da inviare al MISE e al MAECI per ottenere l'autorizzazione all'esportazione di materie prime critiche rilevanti per l'interesse nazionale, portandolo da dieci a venti giorni antecedenti l'effettiva operazione. Viene contestualmente allargata la platea dei destinatari del provvedimento includendo tutti i soggetti che intendono esportare dal territorio nazionale direttamente o indirettamente al di fuori dell'UE.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI E INFRASTRUTTURE

1. Iva e accise sui carburanti (art. 1-bis)

Attraverso la trasfusione dei contenuti del decreto legge 2 maggio 2022 n. 38, contestualmente abrogato, con salvezza degli effetti, vengono convertite definitivamente in legge le riduzioni delle aliquote delle accise sui carburanti e dell'IVA sul metano per autotrazione in vigore, per effetto di tale decreto, fino al prossimo 8 luglio (su cui si è riferito con [nota del 3 maggio 2022](#)).

³ Il testo del comma 1 dell'articolo in esame ricalca, sostanzialmente, la disposizione introdotta dal comma 4 dell'articolo 9-*ter* del D.L. 137/2021 (c.d. Decreto Ristori), da ultimo prorogata al 30 giugno 2022 dall'articolo 3-*quinqies* del D.L. 228/2021 (c.d. Milleproroghe), ad esclusione del riferimento all'esonero dall'applicazione dell'imposta di bollo.

⁴ Il testo del comma 2 dell'articolo in esame riproduce, fedelmente, le misure introdotte dal comma 5 dell'articolo 9-*ter* del D.L. 137/2021 (c.d. Decreto Ristori) e da ultimo prorogate al 30 giugno 2022 dall'articolo 3-*quinqies* del D.L. 228/2021 (c.d. Milleproroghe).

2. Misure per la promozione del trasporto merci ferroviario (art. 13-bis)

Per incentivare lo sviluppo del traffico ferroviario delle merci nei porti, la norma in commento, introdotta in sede di conversione, dispone che le Autorità di Sistema Portuale, compatibilmente con le risorse disponibili nei rispettivi bilanci, possano riconoscere ai soggetti che effettuano attività terminalistiche in aree in concessione, una progressiva diminuzione dei canoni concessori al raggiungimento di specifici obiettivi di traffico ferroviario generato da ciascuna area, o comunque ad essa riconducibile.

3. Ingresso marittimi stranieri (art. 13-ter)

La disposizione, introdotta in sede di conversione, integra l'art. 27 (Ingresso per lavoro in casi particolari) del D.lgs. 286/1998 ("Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"), prevedendo che i lavoratori marittimi chiamati per l'imbarco su navi battenti bandiera di un Paese extraeuropeo, ormeggiate in porti italiani, siano autorizzati a svolgere la propria attività lavorativa a bordo, previa acquisizione di un visto di ingresso per lavoro per il periodo necessario e comunque non superiore a un anno. Per il visto non è necessario il nulla osta al lavoro. Ai lavoratori marittimi si applica la disciplina già in vigore per i marittimi stranieri chiamati all'imbarco su navi italiane da crociera.

4. Disposizioni in materia di interscambio di pallet (artt. 17-bis e 17-ter)

Le disposizioni, introdotte nel corso dell'iter parlamentare di conversione, stabiliscono che per l'utilizzo di pallet standardizzati per la produzione, lo stoccaggio, la movimentazione e il trasporto delle merci, sia istituito un sistema di interscambio dei pallet, partendo dall'introduzione delle definizioni di pallet (riferimento UNI EN ISO 445), pallet standardizzato e pallet interscambiabile (art. 17-bis).

Inoltre, si prevede che i soggetti che ricevono a qualunque titolo, diverso dalla compravendita, i pallet come definiti, sono obbligati alla restituzione al proprietario o al committente di un uguale numero di pallet della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelli ricevuti.

In caso di impossibilità a provvedere all'immediato interscambio di pallet, il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto all'emissione di un apposito *voucher*, digitale o cartaceo, avente funzione di titolo di credito improprio cedibile a terzi senza vincoli di forma, debitamente sottoscritto, contenente data, denominazione dell'emittente e del beneficiario, tipologia e quantità dei pallet da restituire. In caso di *voucher* non correttamente compilato, il suo beneficiario potrà richiedere alla controparte, immediatamente, il pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet non restituito. Tale richiesta può altresì essere avanzata in caso di mancata riconsegna dei pallet dovuti nei successivi sei mesi all'emissione del *voucher*, con l'obbligo, però, di restituzione dello stesso al pagamento della somma dovuta o alla restituzione dei pallet.

Infine, per l'operabilità della disposizione introdotta, si prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in commento, saranno stabilite le caratteristiche tecnico-qualitative, nonché la determinazione del valore di mercato del pallet interscambiabile, e le tempistiche per il suo aggiornamento.

Con il medesimo decreto, sarà indicata la struttura, tra quelle già esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico, competente a svolgere attività di vigilanza e di monitoraggio del corretto funzionamento del sistema di interscambio di pallet, anche con l'obiettivo di garantire il livello minimo di impatto ambientale.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA

1. Misure di sostegno per il comparto teatrale (art. 22-bis)

Con l'articolo in esame, aggiunto in sede di conversione, è stabilito che, per i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici Ateco 90.04.00), aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi:

- a) i termini relativi ai versamenti delle **ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** (artt. 23 e 24 del DPR 29 settembre 1973, n. 600) e delle **trattenute relative all'addizionale regionale e comunale**, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022;
- b) i termini dei versamenti relativi all'**IVA**, in scadenza nel mese di aprile, maggio e giugno 2022.

I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il **16 novembre 2022**. In ogni caso, non si fa luogo al rimborso di quanto, eventualmente, già versato.

DISPOSIZIONI VARIE

1. Decorrenza dei termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio (art. 12-bis)

L'articolo in esame, aggiunto in sede di conversione, modifica le disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio, di cui all'art. 22-bis del D.L. 41 del 2021 (decreto c.d. Sostegni").

In specie, è stabilito che le disposizioni succitate debbono applicarsi, con effetto retroattivo, agli eventi verificatisi a decorrere dalla data di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, di cui alla Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

In ogni caso, non si dà luogo al rimborso delle sanzioni e degli interessi, eventualmente già pagati, mentre sono fatte salve le dichiarazioni di regolarità contributiva già emesse che non possono essere oggetto di riesame o annullamento.

Infine, è stabilito che, con decreto del Ministero della giustizia, da adottarsi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in commento, siano stabilite le modalità di attuazione della nuova decorrenza.

2. Disposizioni per il sostegno del settore dell'agroalimentare (art. 19-ter, commi 1 e 2)

Il comma 1 della disposizione in commento, introdotta in sede di conversione, integra l'art. 2, comma 1, lettera m), del D.Lgs. 198/2021, che individua i prodotti agricoli e alimentari deperibili ai fini dell'applicazione delle nuove disposizioni sulle pratiche commerciali sleali, considerando tali anche i prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5.

Inoltre, sempre in materia di pratiche commerciali sleali viene introdotta, all'art. 4 del D.Lgs. 198/2021, una nuova disposizione (comma 5-bis), per effetto della quale la disciplina dei termini di pagamento (da effettuare per i prodotti deperibili entro 30 giorni dal termine del periodo di consegna convenuto) si applicherà anche ai seguenti prodotti agricoli e alimentari:

- a) preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;
- b) sfusi, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;
- c) prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;
- d) tutti i tipi di latte.